PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA NEL QUINQUENNIO 1966-1970

Art. 6

Assistenza tecnico-economica alla cooperazione

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste assume e promuove iniziative intese a favorire lo sviluppo della cooperazione nel settore agricolo, soprattutto mediante la divulgazione, la formazione professionale dei dirigenti e l'assistenza tecnica volta a realizzare e a consolidare iniziative cooperativistiche. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato a concedere alle cooperative costituite fra produttori agricoli ed aventi per oggetto la conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici contributi nelle spese generali in misura non superiore al 50 per cento della spesa per gli assegni fissi al personale dirigente e nel limite di due unita'. I contributi possono essere concessi, per una durata non superiore al triennio, alle cooperative che abbiano iniziato l'attivita' di gestione degli impianti da non oltre due anni. Alle cooperative che gestiscono propri impianti di conservazione, lavorazione trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, realizzati o ampliati con Il concorso finanziario dello Stato in applicazione delle leggi sulla bonifica Integrale e sul credito agrario, in epoca antecedente l'entrata In vigore della legge 2 giugno 1961, n. 454, possono essere concessi, una tantum, mutui straordinari, assistiti dal concorso negli interessi, per la trasformazione di passivita' onerose in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e contratte prima del 31 marzo 1966. Detti mutui - che sono parificati alle operazioni di credito agrario di miglioramento - sono concedibili per importi non superiori al 70 per cento delle predette passivita', purche' alla totale estinzione delle medesime concorra per la restante quota la cooperativa anche con versamenti diretti dei soci. Agli effetti del presente articolo sono considerate passivita' onerose le esposizioni afferenti a spese per investimenti fissi, per provvista di capitali di esercizio, per oneri di gestione o per altro titolo, purche' inerenti all'attivita' sociale, sulle quali non sia stato concesso il contributo in conto capitale od il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi.

Versione in vigore dal 2 ottobre 1969, tuttora in vigore · versione 4

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970

Estremi	Legge 27 ottobre 1966, n. 910
Titolo	I — Programma straordinario per lo sviluppo di servizi di carattere generale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 1966

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-per-lo-sviluppo-dell-agricoltura-nel-quinquennio-1966/art-6-assistenza-tecnico-economica-alla-cooperazione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it